



Disegni di Legge

DDL N. 496 DEL 24 GENNAIO 2019 XVII LEGISLATURA

TITOLO

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione Siciliana

ITER

Attuale

05 mar 2019 Annunzio assegnazione [Seduta n. 103 AULA](#)

Storico

19 feb 2019 Annunziato [Seduta n. 99 AULA](#)

27 feb 2019 Assegnato per esame Commissione TERZA

Onorevoli colleghi,

anni addietro la Regione Siciliana aveva avviato un progetto finalizzato sia ad individuare aree adatte per lo sviluppo della tartuficoltura che alla verifica e al monitoraggio di eventuali tartufaie naturali. Questi progetti sono stati portati avanti dall'Assessorato Agricoltura e Foreste con l'ausilio dell'Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Botaniche - ed hanno riguardato la Sicilia nella sua interezza.

L'Assessorato, successivamente, attraverso i servizi X e XI, l'area II e le SOAT di Menfi, Cianciana, Sant'Agata di Militello, Palazzolo Acreide, Collesano, Petralia Sottana, San Giovanni Gemini, Zafferana Etnea, Castelbuono, Prizzi e Brolo, in collaborazione col Dipartimento Regionale Azienda Foreste ha provveduto a pubblicare la prima monografia su 'I tartufi e la tartuficoltura in Sicilia'.

Dal 2007 al 2013 l'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari, Dipartimento Regionale degli interventi infrastrutturali per l'Agricoltura, distretto dei Monti Sicani, ha sviluppato un programma di sviluppo rurale per la Valorizzazione del territorio dei Monti Sicani con la ricerca di zone tartufigene nelle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani.

Sulla base delle attività progettuali sopra riportate e di una intensa attività di ricerca portata avanti da privati cavatori di tartufi, sono state individuate in Sicilia molte tartufaie naturali che rappresentano una risorsa da valorizzare sia in termini ambientale che

economici.

Ad oggi l'unica normativa di riferimento è la legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo in Italia (L. 16 dicembre 1985 n.752).

Nella Regione Siciliana è al momento attiva soltanto la legge che regola la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Accertato che il Tartufo in Sicilia è presente in quasi tutto il suo territorio e che, a differenza di altre Regioni d'Italia da noi esiste un vuoto legislativo in materia, il presente disegno di legge intende regolamentare un settore di notevoli potenzialità applicative ed al contempo proteggere l'ambiente, ponendo freno alla raccolta indiscriminata dei tartufi.

Per quanto riguarda la tutela delle tartufoie naturali sarà necessaria un'azione combinata tra i diversi soggetti interessati ed il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana.

Con la fattiva collaborazione del Centro di ricerca Tartufo e tartuficoltura Sicilia, in collaborazione con l'Università di Palermo, Dipartimento SAAF, l'Associazione micologica 'La ferula' di Mazara del vallo il Gruppo Micologico Siciliano onlus di Palermo, l'Associazione Micologica Econaturalistica Trinacria onlus di Palermo, l'Associazione micologica Padre Bernardino di Ucria, l'Associazione Micologica e naturalistica onlus MICELIA di Palermo, il gruppo micologico Akrense di Palazzolo Acreide, viene presentato, in riferimento alla legge nazionale sui tartufi 752/85, il presente disegno di legge .

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Siciliana promuove la ricerca scientifica, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del tartufo.

2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in armonia con i principi fondamentali e i criteri generali stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di raccolta, coltivazione, lavorazione, commercio, promozione e valorizzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

3. Gli aspetti sanitari e quelli inerenti alla loro commercializzazione sono trattati con un rinvio alla normativa regionale già vigente e alle disposizioni delle leggi nazionali.

Art. 2.

Sostegno e sviluppo del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia

1. La Regione Siciliana promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:

- a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
- b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;

- c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
- d) la coltivazione nei vivai del territorio Siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorrizzate;
- e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate.

2. I tartufi sono così considerati:

- a) tartufi spontanei, provenienti dall'attività dei liberi cercatori;
- b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizzate certificate;
- c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate, equiparati a quelli spontanei.

Art. 3.

Compiti e funzioni della Regione

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di concerto con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con l'assistenza del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con apposito provvedimento, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale:

a) Definisce il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;

b) Individua e cataloga le foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate e d'intesa con gli enti competenti, identifica le tartufaie che, in tali ambiti, possono essere destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

Art. 4

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi sono attribuite ai Comuni per i territori di propria competenza.

Art. 5.

Regolamento d'attuazione

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentiti gli enti competenti e la Commissione legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, approva il regolamento di attuazione della presente legge regionale nel quale si definiscono:

- a) Le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi;
- b) Le modalità e i criteri per la lavorazione e conservazione dei tartufi;
- c) Le procedure e i criteri per la definizione delle modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali;
- d) Le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'abilitazione del permesso e dell'autorizzazione di cui alla presente legge;
- e) Il modello di abilitazione all'esercizio della

cerca e raccolta dei tartufi;

f) I contenuti e le modalità dell'esame per l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi a seguito di corso obbligatorio;

g) I criteri e le modalità per l'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi a fini di ricerca e di studio;

h) I criteri e le modalità della cerca del tartufo con l'ausilio dei cani;

i) I criteri per l'utilizzo del fondo tariffario di cui al successivo articolo 23;

j) I criteri e le modalità per la richiesta ed il riconoscimento degli ambiti di riserva e delle tartufoie così come classificate dalla presente legge;

k) Le caratteristiche delle tabelle d'identificazione degli ambiti di cui alla lettera i);

l) Le modalità per l'espletamento delle analisi di cui all'articolo 21;

m) La modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 22;

n) Ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di attuazione riporta altresì le caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di tartufo che è possibile raccogliere e coltivare nella Regione Siciliana.

3. Aggiornamenti del regolamento di attuazione sono apportati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa permanente competente.

Art. 6.

Laboratorio sperimentale per la tartuficoltura

1. E' Istituito, presso il Centro di Ricerca del Tartufo e della Tartuficoltura in Sicilia, in collaborazione con il Dipartimento SAAF dell'Università di Palermo, il laboratorio sperimentale per l'identificazione dei tartufi spontanei e la valorizzazione della tartuficoltura, al quale vengono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

a) Certificazione delle piantine micorrizzate con spore di tartufo;

b) Sperimentazione di tecniche e pratiche colturali per la tartuficoltura, per la salvaguardia degli habitat naturali e per la produzione di piante tartufigene;

c) Divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica a produttori, organismi ed enti interessati alla tartuficoltura;

d) Altre funzioni, compiti, criteri e le modalità di gestione del laboratorio sperimentale per la tartuficoltura vengono determinati dal regolamento di attuazione.

Art. 7.

Consorzi volontari e associazioni di tartuficoltori

1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n.752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modificazioni, debbono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro-capite.

2. I consorzi di volontari e le associazioni dei

tartuficoltori possono procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 18.

Art. 8.

Identificazione delle specie di tartufo

1. I tartufi destinati al consumo fresco o conservato devono appartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 752/1985.

2. L'accertamento delle specie in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche è svolto dal Centro di Ricerca del Tartufo e della Tartuficoltura in Sicilia, in collaborazione con il Dipartimento SAAF dell'Università di Palermo, dagli Ispettori Micologi e dai Micologi iscritti all'albo nazionale e regionale. I micologi sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamento periodici certificati, e in seguito, a richiesta, saranno inseriti in apposito registro.

Art. 9.

Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi

1. La cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso del tesserino di cui all'articolo 11 e del permesso di cui all'articolo 12.

L'Assessorato 'Ambiente e Territorio', sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione, determina modalità e tempi per esercitare la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonché nelle aree protette ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi.

2. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.

3. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) Durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;

b) Nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate;

c) Quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno;

d) Con l'ausilio di più di due cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina. E' ammesso un cucciolo di età non superiore a sei mesi per l'addestramento;

e) Con l'uso di vanghette di lunghezza superiori a 20 cm;

4. La cerca e la raccolta di tartufi nelle tartufaie ricomprese nel demanio forestale sono subordinate al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13.

5. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate (fondi chiusi) per l'esercizio della cerca e raccolta in tali ambiti, devono attenersi alle modalità della

presente legge.

Art. 10.

Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio

1. I soggetti che ne hanno titolo (Università, Gruppi micologici amatoriali) possono essere autorizzati dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, alla cerca e alla raccolta dei tartufi e degli altri funghi ipogei per scopi scientifici e di studio, secondo le modalità previste al riguardo dal regolamento di attuazione, anche in deroga al periodo ed alle modalità stabilite con la presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 12.

Art. 11.

Abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi

1. L'abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi (tesserino) in conformità a quella prevista per i funghi epigei, L.R.3/06 del 01/02/ 2006 decreto Presidenziale 2 agosto 2009, n.693 e successive modifiche del 08/2016, determina anche i casi e le modalità di sospensione o di revoca dell'abilitazione stessa.

2. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni;

3. L'abilitazione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, ha validità sull'intero territorio nazionale, escluse le tartufaie coltivate o controllate.

4. Il rilascio dell'abilitazione, è subordinato alla frequenza di un corso e al superamento di una prova d'esame volta ad accertare la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di cerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei quali il tartufo si sviluppa e alla conoscenza delle norme nazionali e regionali che regolano la ricerca, la raccolta e il commercio dei tartufi freschi.

5. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione del Servizio Tutela del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, dal Centro di Ricerca del Tartufo e della Tartuficoltura in Sicilia, dall'Università di Palermo, dalle Città Metropolitane, dai Comuni, dalle Associazioni Micologiche, dalle Associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sedi e operanti nel territorio regionale.

I corsi sono articolati in conformità ad indirizzi stabiliti dall'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, che vigila sulla regolarità e sul rispetto delle disposizioni di legge.

6. Le funzioni di controllo sullo svolgimento del corso sono deputate ai rappresentanti del Corpo forestale della Regione.

7. Le abilitazioni già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge si intendono valide previo pagamento della tassa regionale.

Art. 12.

Permesso per la cerca e raccolta di tartufi

1. Il permesso di cerca e raccolta di tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale nelle seguenti ipotesi:

a) Tesserino Amatoriale, consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi di tartufo al giorno del gruppo BIANCHI e fino a 1500 grammi del gruppo NERI al giorno, salvo un unico esemplare di maggiore peso. Ha un costo annuo di 50 (cinquanta) euro. b) Tesserino Professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere fino a 1200 grammi di BIANCHI al giorno e fino a 4000 grammi di NERI al giorno, salvo un unico esemplare di maggiore peso, al costo annuo di 100 (cento) euro.

2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 va effettuato a favore dei Comuni di residenza entro il 31 gennaio dell'anno solare e, comunque, prima di esercitare le attività di cerca e raccolta ;

Il permesso rilasciato a seguito del pagamento di cui al comma 1 verrà definito ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6.

3. Il permesso di cerca e raccolta di tartufi ha validità annuale per l'intero territorio regionale.

4. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati;

5. Gli introiti della tassa di cui al comma 1 sono ripartiti dall'Assessorato regionale dell'economia nella misura:

a) Del 70% alla Regione Siciliana;

b) Del 30% ai comuni competenti per territorio;

6. Le somme introitate ai sensi del comma 4 saranno utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge, in particolare per le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 21, comma 1, sulla base delle disposizioni previste al riguardo dal regolamento di attuazione.

Art. 13.

Autorizzazione per la cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e nelle aree protette.

1. L'autorizzazione di cui al comma 1 art. 12 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta del tartufo secondo il calendario previsto dalla L. 752 del 15/12/1985 (calendario raccolta nazionale).

2. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

Art. 14.

Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi

1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono consentite solamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge. In presenza di particolari situazioni climatiche, gli enti competenti possono stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in cui viene

assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie (vedi L. 752 del 15/12/1985 calendario raccolta nazionale).

2. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

Art. 15.

Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi

1. I comuni, di concerto con gli organi competenti regionali, possono vietare, per periodi determinati, la cerca e la raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di competenza, qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, ancorché di singole specie.

2. Fatta eccezione per le tartufaie controllate o coltivate, il divieto di cui al comma 1 è subordinato al parere del Centro di Ricerca del Tartufo e della Tartuficoltura in Sicilia.

3. Gli enti competenti per il territorio provvedono a dare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi.

Art. 16.

Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta

1. Le attività di cerca e raccolta dei tartufi sono libere nei boschi, così come definiti dalle vigenti normative regionali, e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito in proposito dal regolamento di attuazione.

2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti; il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione.

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati di cui al comma 1 non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti dell'autorizzazione.

Art. 17.

Classificazione delle tartufaie

1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate:

a) Per tartufaia naturale s'intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;

b) Per tartufaia controllata s'intende una tartufaia naturale (su terreni privati), sottoposta a miglioramenti nei quali sono da riconsiderarsi anche eventuali operazioni di incremento e di lavorazioni

agronomiche, così come previsti dal regolamento di attuazione;

c) Per tartufaia coltivata s'intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti, indicate dal regolamento di attuazione.

Art. 18.

Riconoscimento delle tartufaie

1. L'Assessorato 'Territorio ed Ambiente', su richiesta degli aventi diritto e secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate con l'obbligo di identificarle con apposite tabelle e le specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione.

2. A partire dalla data di rilascio dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, gli aventi titolo ed in possesso del tesserino possono riservarsi il diritto di cerca e di raccolta dei tartufi.

3. Le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate hanno validità decennale e sono rinnovate dietro presentazione di apposita richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione.

4. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti dal regolamento di attuazione.

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle d'identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento e sono previste sanzioni per chi non ottempera alla rimozione.

6. Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

Art. 19.

Particolari norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi

1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con apposito decreto:

a) All'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nella Regione Siciliana;

b) Alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione ai sensi del

comma d., con riportato:

- a) La specie;
- b) La zona e la data di raccolta;
- c) Il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. L'esame per l'accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di Prevenzione delle Aziende locali (ASP) e dai Micologi iscritti all'albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro.

In caso di controversie, si fa riferimento al Centro di Ricerca del Tartufo e della Tartuficoltura in Sicilia, in collaborazione con il Dipartimento SAAF dell'Università di Palermo.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, necessaria anche a fini statistici, è redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.

6. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o similari) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo né attraverso diciture né attraverso immagini, e devono riportare bene in vista la dicitura prodotto contenente aromi, come specificato dal regolamento di attuazione e come previsto dall'Unione Europea.

Art. 20. Divieti

1. È vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con la denominazione tartufo, di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 752/1985 e successive modificazioni.

Art. 21. Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata oltre che dai soggetti previsti da norme statali e contenute all'art. 11 del D.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei art. 10 freschi e conservati), dagli agenti del corpo forestale della Sicilia, dagli organi di Polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

Art. 22. Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la

confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:

a) Cerca e raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) Cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

c) Cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 52,00 a euro 516,00;

d) Cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;

e) Mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi (per ogni buca) da euro 52,00 a euro 516,00;

f) Cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

g) Mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

h) Commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;

i) Lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

j) Commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

k) Violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione, di cui all'articolo 12, affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del

bilancio regionale con la denominazione Fondo tariffario della tassa di concessione regionale per la cerca e raccolta dei tartufi .

2. Nella rubrica delle uscite del bilancio di previsione regionale è istituito un capitolo corrispondente a quello indicato al comma 1 con la seguente denominazione Spese per il riparto del Fondo tariffario della tassa di concessione regionale per la cerca e raccolta dei tartufi .

3. Qualora gli stanziamenti iscritti rispettivamente, ogni anno, a carico dei capitoli indicati ai commi 1 e 2 risultassero diversi dalle somme accertate nel corso dello stesso anno si provvederà alle conseguenti compensazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

2. Le tartufaie coltivate realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione di cui alla comma 4 dell'articolo 17.

Art. 25.

Commercializzazione

1. Ai fini della commercializzazione la raccolta è consentita alla specie di cui alla tabella L. 12/1985 n.752

Art. 26.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIALI

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna). Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche o arrotondate largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi. Emana un forte profumo gradevole.
Matura da ottobre a fine dicembre.

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto). Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a

maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura. Ha spore ovali bruno scure opache a maturita', aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emana un delicato profumo molto gradevole. Matura da meta' novembre a meta' marzo.

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato. Ha peridio o scorza nera spore ovali bruno scure opache a maturita', aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emana un delicato profumo molto gradevole. Matura da meta' novembre a meta' Marzo con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; e' di grossezza mai superiore ad un uovo. Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco. Emana un forte profumo e ha sapore piccante. Matura da febbraio a marzo e ha sapore piccante. Matura da febbraio a marzo

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone. Ha peridio o scorza Grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura. Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico. Emana debole profumo. Matura da maggio a novembre

5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciolascuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre)).

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera. Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolato piu' o meno scuro. Ha spore ovali brune, traslucide a maturita', aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, piu' piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure. Emana poco profumo. Matura da gennaio a tutto marzo.

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo. Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo bruno con venature numerose e ramosse. Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4. Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio. Matura da meta' gennaio a meta' aprile.

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio. Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescanti all'aria. Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi

pedunculati in numero di 1-3. Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte. Matura da agosto ad ottobre.

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli). Ha peridio o scorza nera con verruche piu' piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura. Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco. Emanava un debole profumo. Matura da settembre ai primi di maggio

CALENDARIO RACCOLTA TARTUFO

Tuber magnatum pico dal 1 settembre al 20 gennaio
Tuber macrosporum dal 1 settembre al 20 gennaio
Tuber uncinatum dal 1 settembre al 31 gennaio
Tuber melanosporum dal 1 novembre al 31 marzo
Tuber borchii dal 1 dicembre al 30 aprile
Tuber brumale dal 1 novembre al 30 aprile
Tuber aestivum dal 1 maggio al 31 agosto
Tuber mesentericum dal 1 novembre al 31 marzo
Tuber brumale var. moschatum dal 1 gennaio al 31 marzo

ORARI DI RACCOLTA

Dicembre -Gennaio dalle ore 7.00 alle ore 17.00
Febbraio-Ottobre-Novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.00
Altri periodi dalle ore 5.30 alle ore 21.00
E' vietata la raccolta durante le ore notturne, da una ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole

DIVIETI E LIMITAZIONI

Oasi di protezione della fauna selvatica
Divieto di ricerca e raccolta dal 1 febbraio al 30 giugno
Zona di rifugio, zone di ripopolamento e cattura , aziende faunistico-venatorie, aziende agro-turistico venatorie
Divieto di ricerca e raccolta nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, nei giorni di battuta di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nei giorni di esercizio di caccia da appostamento fisso.
Aziende agri-turistico venatorie
Per effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo è obbligatorio che il cercatore -cavatore segnali la propria presenza.

(24.01.2019) Testo presentato

RIFERIMENTI

XVII Legislatura

Numero 496

del 24.01.19

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

PD XVII Legislatura

INIZIATIVA

Parlamentare

FIRMATARI

Dipasquale Emanuele (PD XVII Legislatura).

- **Cafeo Giovanni(PD XVII Legislatura).**
- **Catanzaro Michele (PD XVII Legislatura).**

ARGOMENTI

- Agricoltura

ORGANO D'ESAME

3. Terza Commissione - Attività produttive

ALLEGATO

Nessuno

RIF. CED 221-7471 QRY1 (17.LEGISL E 1 ADJ2 Dipasquale Emanuele.FIRMAT)